

Oggi 15 dicembre 2011, in Bergamo

tra

Confindustria Bergamo

e

le Segreterie territoriali confederali di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Bergamo

premesso che

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;
- l'art. 26 del D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n. 111 ha esteso al periodo 01 – 31/12/2012 il regime di cui sopra

si conviene quanto segue

con il presente accordo, con decorrenza 01/01/2012 e fino al 31/12/2012, confermando i contenuti di analoghe intese ed affidamenti intercorsi tra le medesime parti sottoscrittrici dopo l'emanazione del D.L. 78/2010, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di Bergamo sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009 – 2011 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009 – 2011.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Bergamo.
La presente intesa si applica anche ai lavoratori in somministrazione ai sensi del paragrafo 3.1 commi 1 e 2 della circolare n. 3/E del 14/02/2011 dell'Agenzia delle Entrate / Ministero del Lavoro.

Le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Il presente accordo sarà esteso alle imprese non appartenenti al sistema di rappresentanza di Confindustria della provincia di Bergamo che aderiranno formalmente all'intesa con l'assistenza diretta di tutte le parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. CONFINDUSTRIA BERGAMO

p. C.G.I.L.

p. C.I.S.L.

p. U.I.L.